

## **Leggi Regionali n. 57 del 05/12/2003**

(Boll. n 44 del 10/12/2003, parte Prima , SEZIONE I )

### **Attuazione dell` articolo 9 (deroghe) della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.**

#### **Art. 1**

##### **(Finalita` )**

1. La presente legge ha il fine di applicare il prelievo in deroga ai sensi dell` articolo 9 della direttiva 79/409/CEE e successive modifiche.

#### **Art. 2**

##### **(Condizioni per il prelievo in deroga)**

1. Al fine di rispondere alle esigenze culturali, economiche e ricreative di cui agli articoli 1 e 2 della sopracitata direttiva e` consentito il prelievo della specie fringuello con le modalita` di cui all`articolo 3 e nei periodi indicati all`articolo 4, ritenuto che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti ai sensi del comma 1 dell` articolo 9 della direttiva 79/409/CEE e successive modifiche.

#### **Art. 3**

##### **(Modalita` del prelievo in deroga del fringuello)**

1. Per garantire il rispetto di tradizioni venatorie locali regionali e` consentito il prelievo della specie fringuello con i mezzi di cui all`articolo 31 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n.157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), esclusivamente da appostamento, ai cacciatori gia` autorizzati con il sistema regionale di teleprenotazione venatoria dal 1 ottobre al 9 novembre 2003, residenti in Toscana, per non piu` di tre volte alla settimana, per un massimo di 13 giornate annue, nel rispetto delle quantita` indicate.

2. E` ammesso il prelievo di 5 esemplari al giorno con un massimo di 16 capi complessivi per l`intera stagione venatoria.

3. E` vietata la vendita dei fringuelli prelevati.

#### **Art. 4**

##### **(Tempi e luoghi del prelievo in deroga)**

1. Il prelievo e` consentito dall`entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 2003.

2. Il prelievo del fringuello non e` consentito sul territorio sottoposto a divieto di caccia.

#### **Art. 5**

##### **(Richiami vivi)**

1. E` vietato l`uso di richiami vivi della specie fringilla coelebs.

#### **Art. 6**

##### **(Controlli)**

1. La vigilanza sull`applicazione della presente legge e` affidata agli agenti e alle guardie di cui all`articolo 51 della l.r. 3/1994.

2. La Giunta regionale, per verificare la compatibilita` delle conseguenze dell`applicazione delle deroghe con le disposizioni della direttiva. 79/409/CEE, procedera` a trasmettere

al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell'ambiente, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, all'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) ed alle competenti Commissioni Parlamentari una relazione sulle misure adottate in ordine al prelievo in deroga.

**Art. 7**  
**(Sospensione del prelievo)**

1. La Giunta regionale, anche su richiesta dell'INFS o dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3 della l.r. 3/1994, può sospendere il prelievo quando vi siano accertate riduzioni delle specie di cui all'articolo 2 o qualora si accerti che sono venute meno le condizioni di cui all'articolo 2.

**Art. 8**  
**(Entrata in vigore)**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Il Presidente  
MARTINI

Firenze, 5 dicembre 2003

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 03.12.2003.